



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 34

del Consiglio comunale

Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO N. 33292 RACC DI DATA 11.01.2024 RELATIVO ALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI TRENTO E L'A.P.S.P. MARGHERITA GRAZIOLI.

Il giorno 11.03.2025 ad ore 18:11 nella sala delle adunanze in seguito a convocazione disposta con regolari avvisi recapitati a termini di legge alle Consigliere e ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale sotto la presidenza del signor Piccoli Paolo Presidente del Consiglio comunale.

Presenti:

Presidente **PICCOLI PAOLO**

Sindaco **IANESELLI FRANCO**

Consigliere e Consiglieri

BOSETTI STEFANO

BOZZARELLI ELISABETTA

BRIDI VITTORIO

BRUGNARA MICHELE

CARLI MARCELLO

CASONATO GIULIA

CHILA' FILOMENA

DE LEO ANTONIO

DEMATTE' DANIELE

FERNANDEZ ANDREAS

FILIPPIN GIUSEPPE

FIORI FRANCESCA

FLOR GIOVANNA

FRACHETTI PIERGIORGIO

FRANCESCHINI SILVIA

GILMOZZI ITALO

GIULIANI BRUNA

LENZI WALTER

MASCHIO ANDREA

PANETTA SALVATORE

PATTINI ALBERTO

PEDROTTI ALBERTO

ROBOL ANDREA

SERRA NICOLA

TOMASI RENATO

UEZ TIZIANO

URBANI GIUSEPPE

ZANETTI CRISTIAN

ZAPPINI FEDERICO

PICCOLI PAOLO

Assenti:

Consigliere e Consiglieri

BAGGIA MONICA

DAL RI ALESSANDRO

EL BARJI ASSOU

FILOSI LUCA

GUASTAMACCHIA FABRIZIO

MAESTRANZI DARIO

MERLER ANDREA

SALTORI ALESSANDRO

ZANETTI SILVIA

e pertanto complessivamente presenti n. 31, assenti n. 9, componenti del Consiglio.

Presente: Assessore esterno **FACCHIN EZIO**

Assume la presidenza il signor Piccoli Paolo.

Partecipa la Vicesegretaria generale Debiassi Franca.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto.

Il Consiglio comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 1021/2025 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

richiamata la propria deliberazione 27.04.2023, n. 51, con la quale veniva approvato lo schema di accordo di collaborazione predisposto congiuntamente dal Servizio Welfare e coesione sociale e dall'A.P.S.P. Margherita Grazioli al fine di regolare i rapporti fra il Comune di Trento e l'A.P.S.P. Margherita Grazioli di Povo, con decorrenza dal 01.05.2023 e scadenza il 30.04.2028, per gli interventi socio-assistenziali (sia residenziali che non residenziali) a favore di persone anziane e adulte in condizione di limitata autonomia;

evidenziato che lo schema di accordo è stato sottoscritto in data 11 gennaio 2024, contratto n. 33292 racc.;

preso atto che l'A.P.S.P. Margherita Grazioli attualmente offre alla cittadinanza, prevalentemente anziana, un insieme integrato di servizi quali: Residenza Sanitaria Assistenziale, (posti base, posti sollievo e posti a pagamento), Alloggi protetti, Centro Diurno, Centro Servizi per Anziani, Servizio di mensa aperta, Pasti a domicilio, prestazioni di cura e igiene, Punto prelievo e Punto riabilitativo per esterni nonché servizi innovativi quali "Casa Melograno". Detti servizi sono regolati sia dalla normativa nazionale e provinciale vigente che dal suindicato accordo di collaborazione;

preso atto che l'accordo, all'articolo 30, prevede che per l'attuazione delle attività previste l'Amministrazione comunale mette a disposizione dell'A.P.S.P. Margherita Grazioli l'edificio denominato Centro polifunzionale per anziani di Povo, sito in via della Resistenza, 61 alle seguenti condizioni:

- messa a disposizione gratuita degli spazi destinati alle attività del Centro servizi per anziani; con riferimento agli spazi destinati a prestazioni sanitarie (quali ad esempio punto prelievo in convenzione con l'Azienda Sanitaria provinciale) le parti concordano un valore di uso mensile di € 7,00 al mq da parametrare al tempo di effettivo utilizzo da aggiornare annualmente sulla base della variazione dell'indice Istat F.O.I. dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati registrata nel mese di marzo rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Per questi spazi la manutenzione ordinaria verrà effettuata dall'A.P.S.P. ed i costi saranno addebitati al Comune entro un budget definito e concordato annualmente tra le parti entro il mese di ottobre di ogni anno;
- messa a disposizione gratuita degli spazi destinati alle attività di Centro diurno, come da ultimo previsto nella deliberazione di Giunta provinciale 16 dicembre 2021, n. 2233 ad oggetto "Direttive provinciali per la gestione e il finanziamento dei Centri diurni per l'anno 2022 e ulteriori disposizioni in ordine a progetti in materia di demenza e iniziative a sostegno della domiciliarità – area anziani". Per questi spazi la manutenzione ordinaria è a carico dell'A.P.S.P.;
- messa a disposizione gratuita degli spazi destinati alle attività di alloggio protetto. Per questi spazi la manutenzione ordinaria è a carico dell'A.P.S.P. che potrà rivalersi sull'ospite entro il budget definito annualmente (per l'anno 2023 pari a € 11.539,01). Nel caso in cui il budget per le manutenzioni ordinarie non sia sufficiente, l'A.P.S.P. dovrà concordare con il Comune le manutenzioni ordinarie fuori budget da eseguire. I costi delle stesse saranno sostenute dall'A.P.S.P. e rimborsate alla stessa da parte del Comune o (in accordo con il Comune) dagli utenti incrementando i canoni o a mezzo conguaglio di fine anno;
- messa a disposizione degli spazi destinati ai 14 posti letto RSA verso la corresponsione di un canone di concessione quantificato in € 12.000,00 annui, da aggiornare annualmente sulla base della variazione dell'indice Istat F.O.I. dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati registrata nel mese di marzo rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Per questi spazi la manutenzione ordinaria è a carico dell'A.P.S.P.;

richiamato l'articolo 4, commi 5 e 6, dell'accordo che prevede:

«5. L'APSP si impegna a rimborsare al Comune le spese per il riscaldamento e raffreddamento relative agli spazi dedicati a posti letto RSA presso la struttura di proprietà comunale (Residenza

Genziana), ad Alloggi protetti ed a Centro Diurno sulla base della contabilizzazione dei circuiti esistenti; nel caso non risultasse possibile le parti concordano di utilizzare una modalità equa basata sulla metratura utilizzata per le suddette attività.

6. L'APSP si impegna a rimborsare al Comune per le spese relative alla fornitura di acqua, energia elettrica ed alla gestione delle parti comuni (a titolo esemplificativo manutenzioni varie, ascensori, pulizie) una quota pari a:

- 5% del totale con riferimento ai posti letto RSA presso la struttura di proprietà comunale (Residenza Genziana);
- 35% del totale con riferimento agli Alloggi protetti;
- 20% del totale con riferimento al Centro Diurno.

Le parti si impegnano a definire, entro un anno dall'avvio del presente accordo, un'eventuale revisione dei criteri se ritenuti non congrui al reale consumo nei vari Servizi»;

preso atto che il Servizio Servizi demografici e decentramento, Ufficio Coesione territoriale e decentramento, con propria nota di data 24 maggio 2024, prot. n. 225611, evidenziava che nel corso del primo anno di gestione dell'accordo (più precisamente, del periodo dal 1° maggio 2023 al 31 dicembre 2023) sono emerse una serie di criticità conseguenti all'impossibilità per l'Amministrazione comunale di reperire in maniera tempestiva i dati consuntivi relativi, in particolare, alle spese per il riscaldamento e il raffreddamento a causa delle tempistiche che caratterizzano il vigente appalto. Ciò di fatto non consente all'Amministrazione comunale di fatturare le spese accessorie dovute a titolo di rimborso dall'Azienda in tempo utile per la redazione da parte della stessa del bilancio nei termini di legge;

richiamata la nota di data 4 luglio 2024, prot. n. 270807, con la quale il Servizio Servizi demografici e decentramento, Ufficio Coesione territoriale e decentramento, a seguito di interlocuzioni con il Servizio Gestione fabbricati e con l'A.P.S.P. Margherita Grazioli, propone l'aggiunta del comma 6 bis all'articolo 4 dello schema di accordo, comma così declinato:

«6 bis. Qualora nel corso dell'accordo venisse accertata l'impossibilità di determinare gli importi dovuti dall'APSP a titolo di rimborso spese mediante l'applicazione ai dati consuntivi dei criteri indicati nei commi 5 e 6 in tempo utile per la redazione da parte dell'APSP stessa del bilancio nei termini di legge, le parti convengono di ricorrere alla quantificazione forfettaria delle stesse sulla base di una stima condivisa.»;

dato atto che la proposta è stata comunicata all'A.P.S.P. Margherita Grazioli, che ha riscontrato per accettazione con nota acquisita al prot. n. 251366 del 17.06.2024;

atteso pertanto che l'Amministrazione, sulla base dei dati forniti dai Servizi coinvolti nell'istruttoria (Servizio Gestione fabbricati per riscaldamento, raffreddamento e manutenzioni; Servizio Appalti e partenariati per utenze acqua ed energia elettrica; Servizio Risorse umane per pulizie), ha elaborato una stima forfettaria degli importi annui dovuti dall'Azienda a titolo di rimborso spese accessorie, fissata per l'anno 2025 in euro 163.863,81, precisandone l'imputazione agli spazi destinati all'erogazione dei diversi servizi sulla base dei criteri fissati nell'accordo;

dato atto che, alla luce delle metodologie impiegate e sulla base delle serie di dati dei consumi presi a riferimento per la stima, i Servizi coinvolti nella procedura hanno ritenuto che la quantificazione forfettaria delle spese accessorie risulta congrua con il trend storico dei costi per consumi sostenuti dal Comune di Trento;

dato atto che le condizioni economiche contrattuali, come sopra determinate, sono state condivise con l'Azienda con nota prot. n. 454311 del 28.11.2024;

evidenziato che si renderà necessaria la successiva stipula di un atto di concessione per la messa in disponibilità all'A.P.S.P. Margherita Grazioli sino al 30 aprile 2028, data di scadenza dell'Accordo di collaborazione 11 gennaio 2024 n. 33292 racc., degli spazi presso il complesso di proprietà comunale sito in via della Resistenza, 61 a Povo, identificati catastalmente da una porzione del sub. 1, da una porzione del sub. 2 e dai subb. 3 e 4 della p.ed. 1275 in C.C. Povo, destinati allo svolgimento delle attività relative agli interventi socio-assistenziali (sia residenziali che non residenziali) a favore di persone anziane e adulte. In considerazione del fatto che in tale atto di concessione verrà disciplinato nel dettaglio l'aggiornamento annuale ai fini inflattivi degli importi dovuti dall'Azienda ai sensi dell'accordo sottoscritto, ovvero l'adeguamento sulla base della variazione dell'indice Istat F.O.I. dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati registrata nel mese di novembre di ogni anno, si rende quindi necessario modificare l'articolo 30, comma 1 del medesimo;

richiamato l'articolo 16, comma 1, dell'accordo ove le parti concordano che due dei 22 alloggi protetti saranno destinati ad una progettualità sociale innovativa; a tal fine la loro

domotizzazione sarà finanziata con i fondi PNRR (CUP: C44H2200011006). Viene inoltre previsto, con gli stessi fondi, di finanziare la sostituzione dei blocchi cucina per i rimanenti n. 20 alloggi protetti;

preso atto che i fondi effettivamente a disposizione non consentono la sostituzione dei blocchi cucina con blocchi cucina domotizzati in tutti e 20 gli alloggi protetti ma solamente in 10 alloggi, e che pertanto si rende necessario modificare in tal senso l'articolo 16, commi 1, 4 e 8 e l'articolo 20, comma 1, dell'accordo;

richiamato l'articolo 19, comma 4, dell'accordo ove si prevede che all'utente degli alloggi protetti è richiesto di versare il canone mensile di concessione dell'alloggio e che, a tal fine, partecipa mensilmente con tutte le sue entrate (redditi esenti compresi) e con il proprio patrimonio mobiliare (se e fintanto superiore ad Euro 6.000,00) e immobiliare, salvo i casi in cui il Comune è tenuto a intervenire ad integrazione per garantire all'utente un importo pari all'assegno sociale;

ritenuto opportuno a fini equitativi per i nuclei con più di un componente (ad es: marito e moglie) di riparametrare la misura dell'importo dell'assegno sociale applicando la scala di equivalenza utilizzata nel sistema degli indicatori Icef e Isee, l'articolo 19, comma 4, viene modificato in tal senso;

richiamato l'articolo 20, comma 2, dell'accordo ove si prevede che i due alloggi protetti, ristrutturati e dotati di sistema di domotica grazie ai fondi PNRR siano destinati a prevenire l'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti. A seguito di precisazioni ministeriali è emersa la possibilità di destinare i suddetti alloggi a prevenire l'istituzionalizzazione degli anziani con ridotta autonomia o a rischio di emarginazione;

preso atto che tale tipologia di anziani risulta più adeguata alle caratteristiche degli alloggi protetti nei quali, come previsto all'articolo 17 dell'accordo, vivono persone parzialmente in grado di gestire in autonomia le principali attività della vita quotidiana, ma che al contempo necessitano di un ambiente protetto che possa assicurare loro: attività di supervisione quotidiana, eventuali interventi assistenziali domiciliari per un supporto in qualche specifica attività quotidiana, nonché, quando necessario, il pronto intervento. L'articolo 20, viene quindi modificato in tal senso;

atteso che la Commissione consiliare per la vigilanza, la trasparenza, la partecipazione, l'informazione e l'innovazione e dalla Commissione consiliare per le politiche sociali, familiari, abitative, culturali, il decentramento e le pari opportunità, nella propria seduta congiunta del 20 febbraio 2025, hanno esaminato la presente proposta di deliberazione con esito positivo;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2024 n. 135, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025-2027 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2024 n. 136, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025-2027 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;

- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 49, comma 3, lettera e), della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

ritenuto di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m. al fine di consentire l'immediata modifica dell'accordo e la contestuale regolazione dei rapporti economici con l'A.P.S.P.;

preso atto che, contestualmente alla votazione della presente proposta di deliberazione, il Presidente del Consiglio comunale ha avvisato della facoltà di richiedere la separata votazione della clausola di immediata eseguibilità e che, non essendo stata manifestata da alcun Consigliere o alcuna Consigliera una richiesta in tal senso, si procede pertanto ad una unica votazione riguardante sia la proposta di deliberazione che la sua dichiarazione di immediata eseguibilità qualora approvata con la maggioranza prescritta dall'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali in L.r. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, il seguente esito della votazione espressa in forma palese:

componenti presenti al momento del voto n. 31, di cui favorevoli n. 29 (Bosetti Stefano, Bozzarelli Elisabetta, Brugnara Michele, Carli Marcello, Casonato Giulia, Chila' Filomena, De Leo Antonio, Dematte' Daniele, Fernandez Andreas, Filippin Giuseppe, Fiori Francesca, Flor Giovanna, Frachetti Piergiorgio, Franceschini Silvia, Gilmozzi Italo, Giuliani Bruna, Ianeselli Franco, Lenzi Walter, Panetta Salvatore, Pattini Alberto, Pedrotti Alberto, Robol Andrea, Serra Nicola, Tomasi Renato, Uez Tiziano, Urbani Giuseppe, Zanetti Cristian, Zappini Federico, Bridi Vittorio), contrari n. 0, astenuti n.1 (Maschio Andrea), non votanti n. 1 (Piccoli Paolo);

sulla base di tali risultati il Consiglio comunale

d e l i b e r a

1. di approvare lo schema di atto aggiuntivo al contratto n. 33292 racc. di data 11.01.2024 - relativo all'accordo di collaborazione tra il Comune di Trento e l'A.P.S.P. Margherita Grazioli - predisposto congiuntamente dal Servizio Welfare e coesione sociale e dall'A.P.S.P. Margherita Grazioli nel testo di cui all'Allegato n. 1, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Vicesegretaria generale forma parte integrante ed essenziale della presente deliberazione;
2. di subordinare il perfezionamento del rapporto alla stipulazione del contratto, dando atto che ai sensi dell'art. 12, comma 3 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti spetterà al soggetto stipulante in rappresentanza del Comune completare lo schema di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con l'A.P.S.P. Margherita Grazioli;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti, provvederà alla stipulazione del contratto, in forma di scrittura privata digitale, la Dirigente del Servizio Welfare e coesione sociale;
4. di indicare quale Responsabile del procedimento e quindi della gestione della convenzione, ai sensi degli articoli 7 bis e 12 del Regolamento per la disciplina dei contratti, la Dirigente del Servizio Welfare e coesione sociale;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1

LA VICESEGRETERIA GENERALE
Franca Debiasi

IL PRESIDENTE
Paolo Piccoli

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). Le firme autografe sono sostituite dall'indicazione a stampa dei nominativi dei responsabili (art. 3 D. Lgs. 39/1993).